

# Regione Lazio

Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 22 dicembre 2014, n. U00441

**Disposizioni normative in materia di nefropatie e dialisi, di contributi per spese di trasporto e prestazioni dialitiche e contestuale revoca della DGR n. 1614/2001**

OGGETTO: Disposizioni normative in materia di nefropatie e dialisi, di contributi per spese di trasporto e prestazioni dialitiche e contestuale revoca della DGR n. 1614/2001.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, Dott. Nicola Zingaretti, l’incarico di Commissario ad Acta per la prosecuzione del vigente Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni e integrazioni;

PRESO ATTO che con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014 l’arch. Giovanni Bissoni è stato nominato, a decorrere dal 2 Dicembre 2014, subcommissario nell’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del S.S.R. della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

VISTA l’Intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il Patto per la salute – per gli anni 2010 – 2012 ed in particolare l’art. 13, comma 14 circa il prosieguo dei piani di rientro delle Regioni già commissariate, secondo programmi operativi;

VISTA l’Intesa Stato Regioni del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014 – 2016;

VISTA la legge regionale 30 aprile 1979, n. 39 “Norme per l’esercizio dell’emodialisi nel Lazio”;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009 (art 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)” ed in particolare l’art. 52 “Fondo per l’integrazione socio-sanitaria”;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale

- 12 febbraio 2007, n.66 concernente “Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004”
- 6 marzo 2007, n. 149 avente ad oggetto “Preso d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 1995, n. 1650 “Criteri/requisiti per l’esercizio della terapia dialitica in regime ambulatoriale. Centri dialisi”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 1998, n. 619 “Piano regionale in materia di nefrologia e dialisi”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2001, n. 1614 “Disposizioni normative per i soggetti affetti da nefropatie in trattamento dialitico”, ivi compreso l’allegato A in materia di trasporto e prestazioni dialitiche, e successive circolari esplicative;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2008, n. 403 “Legge 1 aprile 1999, n. 91. Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti. Percorso assistenziale al trapianto di rene. Approvazione linee guida regionali”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2009, n. 553 “LR 28.12.2008, n. 31 art. 52 “Fondo per l’integrazione socio-sanitaria”. Definizione delle tipologie degli interventi. Cap. H 41584. Es. Finanziario 2009”;

VISTO il decreto del Commissario ad acta 18 dicembre 2009, n. U0087 “Approvazione Piano Sanitario Regionale 2010-2012” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 “Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013 - 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 7 novembre 2013, n. T00341 “L.R. 30 Aprile 1979, n. 39. – Art. 3 - Commissione regionale di vigilanza sull’esercizio dell’emodialisi dell’ emodialisi nel Lazio. Rinnovo per il triennio 2013/2016.”;

PRESO ATTO che il DPCM 29 novembre 2001 all’allegato 1, nella definizione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni sanitarie ad essi riconducibili da garantirsi a cura del Servizio Sanitario Nazionale, include l’assistenza specifica rivolta a particolari categorie di cittadini, ovvero erogata in condizioni particolari prevedendo

in favore dei soggetti nefropatici cronici in trattamento dialitico il rimborso delle spese di trasporto al centro dialisi, oltre che altre provvidenze in favore degli stessi da individuarsi con specifico provvedimento regionale;

#### PRESO ATTO

- delle modificazioni normative a vario titolo intervenute successivamente all'adozione della DGR n. 1614/2001 in materia di nefrologia e dialisi;
- dei cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nella tipologia e nella complessità della domanda assistenziale in materia che hanno comportato, tra l'altro, un rilevante incremento tra i dializzati di persone in età avanzata, una diminuzione di soggetti HBsAg positivi, oltre che di soggetti positivi all'epatite C, come risulta dai dati del Registro dialisi;
- della rilevanza di recente attribuita dagli operatori del settore alla presa in carico nefrologica del paziente con insufficienza renale e/o diabetica nel periodo pre-dialitico, al fine di evitare o differire il ricorso alla dialisi;
- delle problematiche e criticità sinora evidenziate dalle Aziende sanitarie regionali e/o dalle Associazioni di categoria in merito a situazioni non sufficientemente disciplinate dalla DGR 1614/2001;
- dei dati epidemiologici di cui al Registro Dialisi Lazio – anno 2012;
- della documentazione in merito acquisita in sede di Commissione di vigilanza per l'esercizio dell'emodialisi nel Lazio, nonché delle relative osservazioni, valutazioni e proposte;

RITENUTO, pertanto, necessario

- approvare il documento *“Prestazioni dialitiche in favore dei soggetti affetti da nefropatie e/o in trattamento dialitico. Modalità di erogazione e contributi regionali – Anno 2014”*, allegato A del presente provvedimento del quale costituisce parte integrante, al fine di fornire alle Aziende sanitarie disposizioni aggiornate in materia di prestazioni dialitiche, garantendo l'uniformità delle prestazioni erogate sull'intero territorio regionale;
- rivedere ed aggiornare i contributi a vario titolo previsti, revocando contestualmente con il presente provvedimento la DGR 1614/2001

#### DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che per intero si richiamano

- approvare il documento *“Prestazioni dialitiche in favore dei soggetti affetti da nefropatie e/o in trattamento dialitico. Modalità di erogazione e contributi regionali – Anno 2014”*, allegato A del presente provvedimento del quale costituisce parte integrante, al fine di fornire alle Aziende sanitarie disposizioni aggiornate in materia di prestazioni dialitiche, garantendo l'uniformità delle prestazioni erogate sull'intero territorio regionale;
- di dare mandato alle Aziende USL di predisporre un piano attuativo aziendale, in materia di trasporto dei pazienti nefropatici, sulla scorta delle disposizioni di cui al presente provvedimento, al fine di rivedere l'intero sistema dei trasporti nell'ottica del miglioramento e dell'efficientamento delle prestazioni erogate.

Gli oneri relativi alle prestazioni regolate dal presente provvedimento troveranno copertura nell'ambito delle risorse assegnate alle Aziende USL a titolo di finanziamento sanitario indistinto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Nicola Zingaretti

*Allegato A al decreto commissariale n.                      del                      2014*

***Prestazioni dialitiche in favore dei  
soggetti affetti da nefropatie e/o in  
trattamento dialitico.***

***Modalità di erogazione e contributi  
regionali ó Anno 2014***

## **1. MODALITÀ DI TRASPORTO E CONTRIBUTI PER LE SPESE DI VIAGGIO**

1.1 Alle persone sottoposte a trattamento dialitico è riconosciuto dalla azienda usl di residenza un contributo per le spese sostenute per l'uso dei mezzi di trasporto.

Le aziende usl, qualora assistito sia nell'impossibilità di raggiungere i centri di cura con mezzi di trasporto pubblico e/o privato, devono provvedere, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, a garantire il servizio con mezzi idonei, in accordo con le procedure previste dalla vigente normativa.

Qualora il paziente decide di non utilizzare i servizi messi a disposizione dall'azienda usl, ha diritto al riconoscimento dalla stessa ad un contributo come sottospecificato:

1.1.1 trasporto mediante auto privata: il contributo è pari ad 1/5 del costo della benzina per Km percorso dal domicilio dell'assistito (effettiva abitazione anche se diversa dalla residenza dichiarata nella richiesta) al centro di cura (andata e ritorno), nonché eventuali spese per i pedaggi autostradali documentati.

Il contributo è corrisposto sulla base di:

- a) domanda dell'assistito
- b) certificato rilasciato dal responsabile del centro dialisi indicante i giorni di trattamento;

1.1.2 trasporto mediante autovettura utilizzata da altri: familiare, convivente, personale addetto all'assistenza, sia dipendente del dichiarante che da struttura di accoglienza autorizzata (casa alloggio, RSA, ecc.).

A richiesta il contributo chilometrico può essere corrisposto per il viaggio di andata e ritorno sostenuto dall'accompagnatore due volte nella stessa giornata (n. quattro viaggi) - sempre che questo, in relazione alla distanza e al tempo di percorrenza, sia possibile - fino ad un totale di 60 km (15 km di distanza dall'abitazione al centro dialisi). Le aziende usl sono tenute a valutare deroghe in relazione alla distanza percorribile.

Il contributo è corrisposto sulla base di:

- 1) domanda dell'assistito;
- 2) certificato rilasciato dal responsabile del centro dialisi indicante i giorni di trattamento;
- 3) dichiarazione dell'accompagnatore;

1.1.3 trasporto mediante auto pubbliche (taxi): l'entità del contributo è determinata, oltre a quanto stabilito al punto 1.1.1, da una cifra fissa per seduta di dialisi pari ad euro 18,00 (IVA compresa).

Il concorso di spesa è corrisposto sulla base di:

- 1) domanda dell'assistito;
- 2) certificato rilasciato dal responsabile del centro dialisi indicante i giorni di trattamento;
- 3) attestazioni di pagamento (fattura o ricevuta fiscale) relative alle corse effettuate indicanti il giorno ed il percorso.

1.1.4 trasporto mediante mezzo collettivo organizzato da cooperative, società, associazioni di volontariato no profit ecc. (di seguito organizzazioni) di cui al punto 1.5 in favore di:

- a) paziente autosufficiente per il quale il concorso di spesa è determinato, oltre a quanto stabilito al punto 1.1.1, da una cifra fissa per seduta di dialisi pari ad euro 18,00 (IVA compresa);
- b) paziente non deambulante in carrozzina che necessita di mezzo di trasporto attrezzato per l'utilizzo della stessa, per il quale il concorso di spesa è determinato, oltre a

quanto stabilito al punto 1.1.1, da una cifra fissa per seduta di dialisi pari ad euro 25.00 (IVA compresa);

- c) paziente che necessita di trasporto individuale: qualora il paziente abita a notevole distanza dal più vicino centro dialisi (50/70 km circa), o in zone non collegate o con una viabilità ridotta, oppure nel caso in cui i centri dialisi situati in prossimità dell'abitazione abituale dell'assistito non abbiano sufficiente disponibilità di posti dialisi e si rende pertanto necessario organizzare un servizio individuale, il concorso di spesa è determinato, oltre a quanto stabilito al punto 1.1.1, da una cifra fissa per seduta di dialisi pari ad euro 50.00 (IVA compresa).

Per le suindicate fattispecie il concorso di spesa è corrisposto sulla base di:

- 1) domanda dell'assistito;
- 2) certificato rilasciato dal responsabile del centro dialisi indicante i giorni di trattamento;
- 3) attestazioni di pagamento (fattura)

Per il paziente di cui:

- a) al suddetto punto b) è previsto, inoltre, il certificato rilasciato dal responsabile del centro dialisi attestante la necessità dell'utilizzo della carrozzina;
- b) al suddetto punto c) è prevista, inoltre, la dichiarazione, da parte dei responsabili dei centri dialisi situati in prossimità dell'abitazione abituale dell'assistito, in merito all'indisponibilità di posti dialisi ed all'inserimento del paziente nella relativa lista di attesa; tale dichiarazione dovrà essere prodotta per la richiesta del contributo con cadenza bimestrale;

1.1.4.1 le organizzazioni che effettuano il trasporto devono garantire il servizio per tutte le dialisi prescritte (anche oltre la terza dialisi settimanale);

1.1.4.2 per le sedute di dialisi effettuate nei giorni festivi le cifre fisse di cui ai punti 1.1.3 e 1.1.4 sono maggiorate del 15%;

1.1.4.3 i rimborsi sono assicurati dalle aziende usl con cadenza mensile; in caso di ritardo le stesse sono tenute al riconoscimento degli interessi previsti dalla normativa vigente;

1.1.4.4 le aziende usl sono tenute ad accettare le deleghe dei pazienti per la riscossione dei contributi nei confronti delle organizzazioni di cui al punto 1.5;

1.1.4.5 qualora più pazienti usufruiscono della stessa organizzazione, le aziende usl, al fine di snellire le procedure, possono emettere mandati di pagamento cumulativi;

1.1.4.6 le aziende usl, per il tramite delle competenti strutture, sono tenute a fornire precise e puntuali informazioni ai pazienti in merito sia ai servizi di trasporto dalle stesse organizzati, che a quelli posti in essere dalle organizzazioni operanti sul territorio.

Ai pazienti di cui al punto 1.1.1 che versano in difficoltà economiche, in casi eccezionali e debitamente dimostrabili dai competenti servizi pubblici, l'azienda usl è tenuta ad anticipare le spese necessarie al trasporto costituendo tale impegno, oltre una notevole valenza sociale, un principio normativo desumibile dalla giurisprudenza;



- 1.2 Le aziende usl provvedono al trasporto dei pazienti che necessitano di autoambulanza garantendo tale servizio entro 24 ore dalla richiesta dell'assistito, da effettuarsi anche tramite il responsabile del centro dialisi.
- 1.2.1 Qualora le aziende usl non sono in condizioni di organizzare tale servizio, esse sono tenute a corrispondere al paziente un contributo pari a 130,00 euro per dialisi (IVA compresa) previa presentazione della sottoindicata documentazione:
- domanda dell'assistito;
  - certificato rilasciato dal responsabile del centro dialisi indicante i giorni di trattamento;
  - certificato rilasciato dal responsabile del centro dialisi attestante la gravità e la necessità per il paziente di essere trasportato mediante autoambulanza, come da modello allegato;
  - attestazioni di pagamento (fattura)
- 1.2.2 Le aziende usl si riservano il diritto di verificare, in considerazione dei costi rilevanti del trasporto in argomento, l'effettiva gravità del paziente e la non trasportabilità dello stesso con altri mezzi di trasporto. Non sono ammessi più di 2 pazienti contemporaneamente sulla medesima ambulanza.
- 1.3 Le modalità di rimborso sin qui delineate si applicano anche ai pazienti nefropatici che effettuano il trattamento di plasmaferesi terapeutica.
- 1.4 Ai fini della definizione del contributo previsto per le spese di viaggio è da prendersi in considerazione il tragitto più breve effettuato dal paziente dal proprio domicilio alla struttura sanitaria, compatibilmente con le situazioni oggettive di traffico ed in rapporto alle condizioni fisiche e/o di sicurezza del paziente stesso, debitamente documentate.  
Per l'individuazione di tale tragitto, oltre che per il computo del previsto costo della benzina da erogare, potranno essere utilizzati i dati forniti da specifici organismi e servizi informativi.
- 1.5 Le aziende usl sono tenute ad istituire un elenco delle organizzazioni che operano sul territorio e a vigilare che i servizi di trasporto siano effettuati mediante automezzi adeguati, collaudati e condotti da autisti idonei. A tal fine le organizzazioni, entro il 31 marzo di ogni anno e comunque prima di avviare l'attività presso la competente azienda usl, autocertificano:
- a) sede o residenza nel territorio della Regione Lazio;
  - b) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  - c) libro matricola;
  - d) disponibilità giuridica e dettaglio dei veicoli attrezzati per il trasporto dei diversamente abili anche carrozzati, collaudati come da art. 78 CDS; non sono ammessi automezzi senza collaudo;
  - e) personale di guida in numero adeguato rispetto ai dializzati trasportati e agli automezzi (media di 1 autista ogni 5 pazienti trasportati) in possesso, oltre che della patente di guida, anche del certificato di abilitazione professionale KB;
  - f) per il personale che opera sulle ambulanze - autisti e soccorritori - rispettivamente certificato di abilitazione professionale KB e dei corsi di formazione di primo soccorso BLS e BLSD;
  - g) possesso dei requisiti specifici previsti per l'organizzazione che richiede l'iscrizione all'elenco;
  - h) di prevedere, nell'ambito dell'oggetto sociale, l'attività di trasporto e di assistenza a disabili e dializzati;
  - i) impegno ad emettere fattura

In sede di prima applicazione le aziende usl sono tenute ad istituire l'elenco delle organizzazioni in argomento entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Nel caso di mancata produzione della prevista documentazione entro la scadenza fissata, le aziende usl sono tenute alla sospensione del pagamento dei contributi in esame.

#### 1.6 Incentivazione dei servizi di trasporto organizzato da amministrazioni locali.

Le aziende usl favoriscono la partecipazione delle amministrazioni locali all'attività di trasporto dei dializzati. Il concorso di spesa è corrisposto sulla base di:

- 1) domanda dell'assistito;
- 2) certificato rilasciato dal responsabile del centro dialisi indicante i giorni di trattamento;
- 3) altri certificati previsti in accordo con la tipologia del servizio;
- 4) documentazione contabile

Le aziende usl sono tenute ad accettare le deleghe dei pazienti per la riscossione dei contributi nei confronti delle amministrazioni locali eroganti il servizio di trasporto.

## **2. CONTRIBUTI PER LE PRESTAZIONI DIALITICHE DOMICILIARI**

2.1 Al fine di incentivare lo sviluppo della dialisi domiciliare, in accordo con le previsioni del Piano regionale in materia di nefrologia e dialisi, l'azienda usl che ha in carico il paziente sostiene l'intero costo per l'installazione del preparatore per l'emodialisi, per l'impianto elettrico e idrico, nonché le relative opere murarie così come concordate con il responsabile dell'Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi che effettua la terapia. Fornisce, altresì, le apparecchiature necessarie per la dialisi peritoneale.

2.1.1 Ai pazienti in dialisi domiciliare è corrisposto un contributo annuo per le spese sostenute, rivalutato secondo il tasso di inflazione programmato rilevabile dal DPEF che, per il 2014 riferito all'anno 2013, è pari a:

Emodialisi	€ 970,46
Dialisi peritoneale APD	€ 646,90
Dialisi peritoneale CAPD	€ 485,00

Il contributo è corrisposto sulla base di domanda dell'assistito, corredata dalla certificazione del centro dialisi attestante il trattamento; deve essere suddiviso per dodicesimi nel caso in cui la terapia inizi nel corso dell'anno. Per l'individuazione annuale del tasso di inflazione programmato rilevabile dal DPEF potranno essere utilizzati i dati forniti da specifici organismi e servizi informativi.

2.1.2 Tenuto conto che per i pazienti in dialisi domiciliare i costi sono vivi e costanti, le aziende usl sono tenute ad erogare il contributo con cadenza annuale.

2.1.3 Ai pazienti che versano in difficoltà economiche, in casi eccezionali e debitamente dimostrabili dai competenti servizi pubblici, la competente azienda usl è tenuta ad anticipare le spese necessarie al trattamento domiciliare, costituendo tale impegno, oltre una notevole valenza sociale, un principio normativo desumibile dalla giurisprudenza.

- 2.2 Al fine di concedere al familiare o alla persona addetta con continuità all'assistenza del dializzato domiciliare un periodo di riposo psicofisico dall'impegno assistenziale assunto, i centri di cura provvedono a garantire la dialisi attraverso alternativamente:
- a) il rientro al centro dialisi
  - b) la presenza a domicilio, concordata con il centro dialisi, di un infermiere addestrato per il numero di dialisi corrispondente al periodo.

Il centro di cura deve, inoltre, garantire il rientro del dializzato in caso di malattia o impossibilità temporanea del familiare o della persona addetta con continuità all'assistenza.

### **3. RUOLO DELLE AZIENDE EROGATRICI DI PRESTAZIONI DIALITICHE DOMICILIARI**

- 3.1 L'azienda usl o l'azienda ospedaliera che eroga la prestazione di dialisi domiciliare, sia essa emodialisi o dialisi peritoneale, deve provvedere:
- a) alla consegna periodica, a domicilio del paziente, di tutti i materiali necessari per l'esecuzione delle sedute di dialisi;
  - b) al ritiro, dal domicilio del paziente, dei rifiuti speciali prodotti dalle sedute di dialisi ed al relativo smaltimento in conformità alle norme vigenti;
  - c) alla manutenzione, revisione, riparazione ed eventuale sostituzione delle apparecchiature utilizzate per il trattamento dialitico presso il domicilio del paziente.

### **4. RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI DIALITICHE FUORI REGIONE**

- 4.1 Ai pazienti che temporaneamente usufruiscono di trattamenti dialitici ambulatoriali presso case di cura private non accreditate, ubicate in altre regioni, in altri stati o in territorio navigante, è riconosciuto il ricorso all'assistenza indiretta sulla base della tariffa applicata dalla Regione Lazio sul proprio territorio.
- 4.2 Il rimborso del costo delle prestazioni dialitiche è erogato dalla azienda usl di residenza previa presentazione della fattura di pagamento.
- Nessuna autorizzazione preventiva è necessaria da parte della competente azienda usl.

### **5. INCENTIVAZIONE DELLA DIALISI OCCASIONALE**

- 5.1 Le aziende usl e le aziende ospedaliere incentivano sul territorio regionale i servizi di dialisi ospedalieri con l'attivazione di ulteriori turni di dialisi ai quali possono accedere pazienti che temporaneamente soggiornano nella Regione.

### **6. INVIO DEI SIERI EMATICI AI CENTRI INTERREGIONALI DI RIFERIMENTO**

- 6.1 Tutti i Centri di nefrologia e dialisi, pubblici e privati, devono garantire l'inserimento dei pazienti idonei nelle liste di attesa per il trapianto d'organo, affinché ogni paziente possa avere le adeguate possibilità di cura, in linea con quanto previsto dal percorso assistenziale al trapianto di rene. Linee guida regionali (DGR n. 403/2008).

- 6.2 Tutti i centri dialisi sono tenuti alla preparazione e all'invio, nei centri trapianto dove il paziente è iscritto, dei sieri ematici e di ogni altra documentazione richiesta per il mantenimento del dializzato in lista attiva per il trapianto.
- 6.3 Il costo dell'invio dei sieri è inserito nella tariffa della prestazione dialitica, così come previsto dalla Determinazione dirigenziale 4 giugno 2003, n. 0899, in materia di tariffe delle prestazioni dialitiche, aggiornate dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00313 del 4 Luglio 2013, Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale. D.M. 18.10.2012.
- 6.4 I centri dialisi pubblici e privati sono tenuti a garantire l'esecuzione di tutti gli esami necessari per accertare l'idoneità al trapianto, facendo anche ricorso al Centro di Riferimento competente per territorio.
- 6.5 Tali disposizioni si applicano anche per la lista di attesa pediatrica.

## **7. PRESTAZIONI DIALITICHE IN FAVORE DEGLI STRANIERI NON ISCRITTI AL SSN**

- 7.1 I cittadini extracomunitari temporaneamente presenti sul territorio regionale (STP) ed i cittadini comunitari non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (Europei Non Iscritti - ENI) ricevono, a cura dello stesso, le prestazioni di dialisi quali cure urgenti o essenziali, in analogia con i cittadini italiani e stranieri regolarmente iscritti al SSN, ivi compreso il contributo previsto per le spese di viaggio di cui al punto 1.

## **8. PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA**

- 8.1 Come indicato in sede di programmazione nazionale e regionale le Aziende usl, tenuto conto delle particolari condizioni sociali e sanitarie dei soggetti dializzati, dovranno individuare percorsi preferenziali presso i presidi di competenza per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e terapeutiche, comprese quelle necessarie per l'inserimento e/o il mantenimento nella lista di attesa per il trapianto (DGR 403/2008).
- 8.2 Ai fini del monitoraggio delle attività connesse all'assistenza ai pazienti nefropatici, le Aziende usl trasmettono annualmente alla Regione le modalità di attuazione di quanto previsto al punto 8.1. e le iniziative in atto.

CENTRO DIALISI DI ..... ..

OSPEDALE DI .....

DATA .....

Si dichiara che il/la Signor/a ..... nato/a il .....  
residente a ..... in via .....  
domiciliato a ..... in via .....  
telefono n. ....

affetto da .....  
.....  
.....  
.....

in conseguenza della diagnosi sopra indicata e in dipendenza delle condizioni fisiche non può utilizzare la propria autovettura, né in proprio né accompagnato da terzi, bensì necessita del trasporto in:

☐ AUTOLETTIGA

☐ TRASPORTO INDIVIDUALE

Il paziente dovrà sottoporsi a trattamento .....  
.....  
n. .... giorni settimanali  
dalle ore ..... alle ore .....

IL RESPONSABILE  
DEL CENTRO DIALISI  
(TIMBRO E FIRMA)

.....